

ZES 2025: indicazioni operative

Descrizione

Investimenti nella ZES unica e indicazione del credito in dichiarazione

Scarica in PDF

L'**articolo 16, D.L. 124/2023**, ha previsto il c.d. **credito ZES Unica del Mezzogiorno**, con l'obiettivo di **incentivare gli investimenti** nelle seguenti zone:

- zone assistite delle Regioni **Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, ammissibili alla deroga di cui all'articolo 107, § 3, lettera a), TFUE; e
- zone assistite della Regione **Abruzzo** ammissibili alla **deroga di cui all'articolo 107, § 3, lettera c), TFUE**.

A questa forma di incentivazione si affianca quella specificatamente prevista per il settore della **produzione primaria di prodotti agricoli** e nel settore della **pesca** e dell'**acquacoltura** dall'**articolo 16-bis, D.L. 124/2023**.

Entrambe le misure, **originariamente** previste per gli investimenti effettuati nel periodo **1° gennaio – 15 novembre 2024**, sono state **rifinanziate** nel limite di spesa pari a **2.200 milioni di euro** per l'anno **2025** e quindi risultano agevolati, ai sensi dell'**articolo 1, commi 485–491, L. 207/2024**, gli investimenti effettuati anche nel periodo **1° gennaio – 15 novembre 2025**.

Ai sensi di quanto stabilito dall'**articolo 3, comma 4, Decreto 17 maggio 2024**, disciplinante le modalità di accesso al credito d'imposta, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli, in riferimento al **momento** nel quale si considera **effettuato** l'investimento, nonché del relativo valore, si tiene conto delle disposizioni di cui agli **articoli 109, commi 1 e 2, e 110, Tuir**, a **prescindere dai principi contabili** adottati.

In ragione di tale rimando, si avrà che:

- le **spese di acquisizione dei beni** si considerano sostenute, alla **data della consegna o spedizione per i beni mobili** e della stipulazione dell'atto per gli immobili, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- le **spese di acquisizione dei servizi** si considerano sostenute, alla **data in cui le prestazioni sono ultimate**.

L'**applicazione** delle regole di cui sopra è **stringente**; infatti, l'Agenzia delle entrate, con una *faq* dell'**11 luglio 2024**, afferma che, a differenza di quanto previsto, ad esempio, in materia di credito

d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'**articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020**, *“non rilevano agli effetti dell'ammissibilità al credito d'imposta del predetto costo neanche eventuali **“ordini effettuati” e “acconti pagati” entro la predetta data del 15 novembre 2024**, stante la mancanza nella disciplina agevolativa di una espressa previsione in tal senso”*.

Inoltre, sempre nelle *faq* dell'11 luglio 2024, l'Agenzia delle entrate, in riferimento all'applicazione stringente delle regole previste dall'**articolo 109, Tuir**, a prescindere dai **principi contabili applicati**, rimanda alla **risposta a interpello n. 23/E/2024** che, sebbene avente a oggetto il **credito di imposta per le ZES**, di cui all'**articolo 5, D.L. 91/2017**, torna applicabile.

In tale occasione, l'Agenzia delle entrate ha affermato che **il rimando alla disciplina prevista dall'articolo 109, Tuir**, fa sì che *“posto che gli investimenti rilevanti ai fini della fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES possono essere, in linea di principio, effettuati attraverso contratti di **acquisto con riserva della proprietà** di cui agli articoli 1523 e ss. del codice civile, l'imputazione dell'investimento al periodo di vigenza dell'agevolazione dovrà avvenire tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR, ossia dovrà avvenire **senza tener conto della clausola di riserva della proprietà”**.*

Il **credito** maturato **non** ha un **termine di utilizzo**, in ragione della circostanza che la norma non ne fa menzione e che, anzi, l'**articolo 7, comma 4, Decreto 17 maggio 2024**, precisa che il **credito d'imposta** *“deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo”**.*

Si ricorda che il credito può essere utilizzato **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'**articolo 17, D.Lgs. 241/1997**.

Relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile è **superiore a 150.000 euro** il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal D.Lgs. 159/2011. Al credito d'imposta **non si applicano** i limiti di cui:

- all'**articolo 1, comma 53, L. 244/2007**, e
- all'**articolo 34, L. 388/2000**.

Infine, per quanto riguarda l'obbligo di indicazione in sede **dichiarativa**, il credito dovrà essere esposto nel **quadro RU** utilizzando il **codice T1**; inoltre, poiché il credito d'imposta è **concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni** previsti dal Regolamento UE 651/2014, deve essere **riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato** presente nel quadro RS, **rigo RS401**, utilizzando il **codice 86**.



Data di creazione

Aprile 22, 2025